



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE  
NELLA SEDUTA DEL 16/12/2010

Presiede: L'Assessore Anziano - Mario Margini  
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	A
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	A
3	Stefano Anzalone	Assessore	P
4	Elisabetta Corda	Assessore	P
5	Simone Farello	Assessore	A
6	Mario Margini	Assessore	P
7	Francesco Miceli	Assessore	A
8	Giuseppina Montanari	Assessore	P
9	Roberta Papi	Assessore	P
10	Bruno Pastorino	Assessore	P
11	Andrea Ranieri	Assessore	P
12	Francesco Scidone	Assessore	A
13	Carlo Senesi	Assessore	P
14	Giovanni Vassallo	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	A

**00464/2010** APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10/91, DEL D.P.R. 412/93 E  
S.M.I. E DEL D.LGS. 192/05 E S.M.I IN MATERIA DI  
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI  
PER IL BIENNIO 2011 – 2012

Su proposta dell'Assessore alla Città Sostenibile, Ing. Carlo Senesi;

Premesso:

- che con la legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono state emanate norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- che l'art. 31, comma 3 della sopracitata legge pone a carico dei Comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti l'obbligo di effettuare con cadenza almeno biennale le verifiche dei rendimenti di combustione degli impianti di riscaldamento ubicati sui propri territori;

- che con il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551, è stato approvato il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della sopracitata legge 10/91;
- che il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici" come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, all'art. 12 "Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici" prescrive che, in attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli artt. 7 e 9 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui all'allegato L;
- che l'allegato L comma 14 assegna alle autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, i compiti:
  - 1) di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici;
  - 2) di stabilire, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici, rendendo obbligatoria, tra gli elementi informativi, la trasmissione da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei proprietari degli stessi, apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 Kw e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G per gli impianti di potenza minore a 35 Kw;
- che il Decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59, emanato in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. 192/05, conferma i criteri generali e i requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale fissati dagli articoli 7 e 9 del DPR 412/93 e s.m.i. e dalle disposizioni dell'allegato L del D. Lgs. 192/05, di cui sopra;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 12/2009, adottata dalla Direzione Ambiente Igiene Energia, è stata disposto l'affidamento in concessione del servizio di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici esistenti sul territorio comunale alla società Multiservice S.p.A e in

data 19 maggio 2010 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Genova e la società Multiservice S.p.A.;

Ritenuto opportuno confermare anche per il biennio 2011 – 2012 le procedure adottate con D. G. C. n. 380/08 nel biennio 2009 – 2010 prevedendo per tutti gli impianti termici siti sul territorio cittadino, di qualsiasi potenza, l'obbligo di avvalersi della certificazione;

Ritenuto pertanto opportuno per il biennio 2011-2012 che avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, di:

- mantenere valida la trasmissione obbligatoria da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione, di apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 Kw e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G per gli impianti di potenza minore a 35 Kw., come previsto dall'allegato L del D. Lgs. 192/05;
- fissare che il controllo di cui agli allegati G e F, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di manutenzione almeno con le seguenti cadenze:

1. ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso con potenza nominale inferiore a 35 Kw;

2. annualmente per tutti gli altri impianti termici;

3. per gli impianti termici di potenza termica complessiva uguale o maggiore di 350 Kw è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell'ambiente; rimangono salve indicazioni più restrittive che tengano conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell'impianto o dal costruttore dei componenti;

- confermare la certificazione delle operazioni di controllo e di analisi di combustione per gli impianti termici di potenza maggiore di 35 Kw attraverso l'apposizione di un "bollino" sull'all. F e la certificazione delle operazioni di controllo e di analisi di combustione per gli impianti termici di potenza minore di 35 Kw attraverso l'apposizione di un "bollino" sull'all. G;

- disporre per gli impianti certificati che l'eventuale controllo ai sensi di legge avvenga senza alcun costo aggiuntivo per l'utente;
- stabilire i seguenti importi dei bollini per fascia di potenza:
 

1. impianti con potenza < 35 Kw	8,50 euro
2. impianti con potenza $\geq$ 35 Kw e < di 58 Kw	36,00 euro
3. impianti con potenza $\geq$ 58 Kw e < di 350 Kw	66,00 euro
4. impianti con potenza $\geq$ 350 Kw	96,00 euro;
- stabilire che la certificazione per gli impianti termici di potenza maggiore o uguale di 35 Kw abbia validità annuale e per gli impianti termici di potenza minore di 35 Kw la certificazione abbia validità biennale;

Ritenuto:

- che i contrassegni (bollini) utilizzati per la certificazione dovranno essere ritirati dalle ditte di manutenzione e/o dai terzi responsabili presso il Comune previa consegna dell'attestato di pagamento di un importo pari al valore complessivo di contrassegni richiesti;
- che le ditte di manutenzione e/o i terzi responsabili provvedano ad addebitare all'utente il costo del contrassegno al momento delle operazioni di verifica eseguite sull'impianto;
- che i contrassegni siano prodotti a cura del Comune e che abbiano validità per il periodo stampigliato sul contrassegno stesso;
- che la consegna delle dichiarazioni di cui sopra venga eseguita periodicamente dalle ditte di manutenzione e/o dai terzi responsabili presso la società affidataria del servizio fatta salva la possibilità, solo per l'utente di impianto inferiore a 35 Kw, di provvedere alla trasmissione alla società di cui sopra a mezzo posta o alla consegna di persona;
- che i contrassegni non possono essere commerciabili e che l'eventuale eccedenza, solo per i contrassegni relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 Kw, possa essere scambiata dopo la scadenza con i contrassegni relativi al periodo successivo.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità  
DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che devono intendersi integralmente riportate:

1. di fissare, per il biennio 2011 – 2012, che i controlli di cui agli allegati G e F, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di manutenzione almeno con le seguenti cadenze:
  - ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso con potenza nominale inferiore a 35 Kw;
  - annualmente per tutti gli altri impianti termici;
  - per gli impianti termici di potenza termica complessiva uguale o maggiore di 350 Kw è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell'ambiente; rimangono salve indicazioni più restrittive che tengano conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell'impianto o dal costruttore dei componenti;
2. di mantenere valida, per il biennio 2011 – 2012 (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2012) la trasmissione obbligatoria da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione, di apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 Kw e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G per gli impianti di potenza minore a 35 Kw., come previsto dall'allegato L del D. Lgs. 192/05;
3. confermare per il biennio 2011-2012 (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2012) la certificazione obbligatoria delle operazioni di controllo e di analisi di combustione per gli impianti termici di potenza maggiore di 35 Kw attraverso l'apposizione di un "bollino" sull'all. F e la certificazione obbligatoria delle operazioni di controllo e di analisi di combustione per gli impianti termici di potenza minore di 35 Kw attraverso l'apposizione di un "bollino" sull'all. G;
4. stabilire che la certificazione per gli impianti termici di potenza maggiore o uguale di 35 Kw abbia validità annuale e per gli impianti termici di potenza minore di 35 Kw la certificazione abbia validità biennale;

5. di disporre per gli impianti certificati che l'eventuale controllo ai sensi di legge avvenga senza alcun costo aggiuntivo per l'utente;

6. di stabilire i seguenti importi dei bollini per fascia di potenza:

- impianti con potenza < 35 Kw 8,50 euro;
- impianti con potenza  $\geq$  35 Kw e < di 58 Kw 36,00 euro;
- impianti con potenza  $\geq$  58 Kw e < di 350 Kw 66,00 euro;
- impianti con potenza  $\geq$  350 Kw 96,00 euro;

7. di dare atto che tali importi comporteranno una riduzione delle spese a carico degli utenti rispetto a quanto previsto con gli oneri di verifica;

8. di mantenere per il biennio 2011 – 2012 le tariffe applicate nel precedente biennio a carico degli utenti che, sottoposti a verifica, risulteranno non certificati per il periodo di riferimento;

9. di confermare pertanto le seguenti tariffe per fascia di potenza per gli impianti non certificati nel periodo di riferimento:

- impianti con potenza < 35 Kw 100,00 euro;
- impianti con potenza < 35 Kw non certificati in regola con i controlli periodici e positivi alla verifica 40,00 euro;
- impianti con potenza  $\geq$  35 Kw e < di 58 Kw 200,00 euro;
- impianti con potenza  $\geq$  58 Kw e < di 350 Kw 350,00 euro;
- impianti con potenza  $\geq$  350 Kw 400,00 euro;
- caldaia aggiuntiva 150,00 euro;
- rilevamento temperatura ambienti 100,00 euro;

10. di stabilire:

- che i contrassegni (bollini) utilizzati per la certificazione dovranno essere ritirati dalle ditte di manutenzione e/o dai terzi responsabili presso il Comune previa consegna dell'attestato di pagamento di un importo pari al valore complessivo di contrassegni richiesti;
- che le Ditte di manutenzione e/o i terzi responsabili provvedano ad addebitare all'utente il costo del contrassegno al momento delle operazioni di verifica eseguite sull'impianto;
- che i contrassegni siano prodotti a cura del Comune e che abbiano validità per il periodo stampigliato sul contrassegno stesso;
- che la consegna delle dichiarazioni di cui sopra venga eseguita periodicamente dalle ditte di manutenzione e/o dai terzi responsabili presso la società affidataria del servizio fatta salva la possibilità, solo per l'utente di impianto inferiore a 35

Kw, di provvedere alla trasmissione alla società di cui sopra a mezzo posta o alla consegna di persona;

- che i contrassegni non possono essere commerciabili e che l'eventuale eccedenza, solo per i contrassegni relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 Kw, possa essere scambiata dopo la scadenza con i contrassegni relativi al periodo successivo;

11. di dare mandato al Settore Acquisti per la produzione dei contrassegni nelle quantità previste dalla Direzione Ambiente Igiene Energia.

L'Assessore Anziano

Il Vice Segretario Generale Vicario

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 30/12/2010 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno



COMUNE DI GENOVA

**E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00649/2010 cod. uff. 151**

**OGGETTO:** APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10/91, DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. E DEL D.LGS. 192/05 E S.M.I IN MATERIA DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL BIENNIO 2011 – 2012

<b>PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)</b>	
---	
Data 06/12/2010	IL DIRETTORE RESPONSABILE ornella risso
<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto che non necessita di copertura finanziaria	
Data 10/12/2010	IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE Stefania Villa
<b>PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)</b>	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, nei limiti della Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 25/97 del 1.10.1997.	
Data 10/12/2010	IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA Giovanni Librici IL VICE SEGRETARIO GENERALE
<b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Provvedimento Sindaco 300/2007)</b>	
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale	
Data 14/12/2010	IL SEGRETARIO GENERALE edda odone